

Avviso

Contributo “una tantum” a favore delle imprese esercenti attività di commercio ambulante per fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19

1. Obiettivi

Sostegno alle micro, piccole e medie imprese liguri esercenti attività di commercio ambulante per affrontare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.

2. Soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere il contributo le micro piccole e medie imprese in forma singola esercenti commercio ambulante su aree pubbliche, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio della Regione Liguria, attive, che, al momento della presentazione della domanda, esercitano le attività ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera a) e dell’art. 28 comma 1 lettera a) e lettera b) della Legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e ss.mm.ii.

Limitatamente all’art. 28 comma 1 lettera a) il requisito sussiste solo se l’impresa richiedente è titolare della concessione di almeno un posteggio sul territorio ligure.

Le imprese non devono essere beneficiarie dei ristori di cui alle D.G.R. n. 1033/2020 e D.G.R. 1119/2020.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- b) le imprese in difficoltà secondo l’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del contributo.

3. Caratteristiche dell’agevolazione

Il sostegno consiste in un contributo “una tantum” a fondo perduto pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun soggetto ammesso. Il contributo viene concesso nel “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successivi emendamenti. Il contributo è cumulabile nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di stato.

4. Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte. Le domande compilate possono essere firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante

dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) o in alternativa le domande compilate devono essere stampate, firmate in forma olografa dal legale rappresentante, scannerizzate e uploadate al sistema insieme ad un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa proponente e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 15 aprile 2021 al giorno 31 maggio 2021.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on Line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda del finanziamento.

5. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande. Qualora all'interno di uno stesso giorno l'importo totale concedibile sia superiore ai fondi residui, si procederà a sorteggio pubblico.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità al contributo.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;

3. la leggibilità degli allegati, il fatto che attività e Partita Iva non siano cessate, la firma del legale rappresentante e la validità del documento di identità trasmesso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

6. Erogazione dell'agevolazione

Contestualmente alla concessione del contributo, FI.L.S.E. procederà all'erogazione dello stesso, su conto corrente intestato all'impresa beneficiaria con IBAN indicato nella domanda di contributo.

7. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di contributo e quanto prescritto nella delibera di concessione del contributo;
- b) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa del contributo concesso;
- c) pubblicazione secondo quanto previsto dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 in merito ai benefici di natura pubblica percepiti dall'impresa;
- d) accettare sia durante l'istruttoria sia dopo la concessione del contributo, i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione al contributo erogato.

8. Revoche

La revoca totale o parziale del contributo sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
3. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso e dalla delibera di concessione del contributo.

Nei casi di revoca, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire:

- le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011 - dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

9. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

10. Informazioni sul Trattamento dei dati Personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

11. Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 224 del 23/03/2021

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. N. 20.582 del 07/04/2021

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 07/04/2021

Modificato con determina FI.L.S.E. prot. N. 21.365 del 09/04/2021

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 09/04/2021

ALLEGATO 1



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
- legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 "Legge sulla crescita";
- legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 – 16122 Genova Tel. +39 010 840 31Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422

Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;

- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato per presa visione)